



Città di Monreale

Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ
TELEMATICA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E
DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 35 del 16/10/2024

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Requisiti tecnici minimi
- Art. 4 - Convocazione delle sedute
- Art. 5 - Partecipazione alle sedute
- Art. 6 - Quorum strutturale
- Art. 7 - Svolgimento delle sedute
- Art. 8 - Malfunzionamenti e problemi di natura tecnica
- Art. 9 - Verbale di seduta
- Art. 10 - Protezione dei dati personali
- Art. 11 - Prerogative del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento da remoto, in videoconferenza, delle riunioni delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo Consiliari del Comune di Monreale.
2. Le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto su decisione assunta, in fase di convocazione, dal Presidente della Commissione, nel caso di riunione della Commissione Consiliare, o dal Presidente del Consiglio Comunale, nel caso di Conferenza dei Capigruppo.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali telematici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.
2. Per "sedute in modalità telematica" o "sedute in videoconferenza", si intendono le riunioni delle Commissioni Consiliari o della Conferenza dei Capigruppo con partecipazione dei componenti connessi a distanza tramite sistemi individuali di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte dei componenti.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a) il collegamento e l'interazione simultanea moderata fra tutti i partecipanti;
 - b) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - c) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - d) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - e) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - f) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni.

2. Lo strumento telematico utilizzato deve garantire che il Segretario abbia sempre la completa percezione e visione dell'andamento della seduta, di quanto viene deliberato e della effettiva partecipazione dei componenti.

Art. 4 - Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle sedute delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo, anche per le sedute in modalità telematica, deve essere inviata a tutti i componenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
2. La convocazione di cui al comma precedente contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica in videoconferenza.
3. Al momento della convocazione della seduta, o, in ogni caso, prima dello svolgimento della stessa, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
3. Il partecipante che debba interrompere anticipatamente il collegamento da remoto ne dà comunicazione espressa, ai fini dell'annotazione dell'uscita nel verbale.
4. Il collegamento da remoto può essere effettuato solo per la Commissione di appartenenza. Il Consigliere che partecipa alla propria Commissione, in modalità telematica, può partecipare nella stessa giornata in sostituzione di un altro Consigliere in altra Commissione, ma solo in presenza.

Art. 6 - Quorum strutturale

La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti assegnati e con la partecipazione in presenza di almeno la metà, arrotondata per difetto, dei componenti assegnati.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute della Commissione Consiliare o Conferenza dei Capigruppo in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale del Comune nella quale deve essere presente il Presidente, o altro componente dallo stesso individuato, e il Segretario, pena la non validità della seduta.
2. In ogni caso nel verbale sarà riportata la modalità di partecipazione.
3. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza. È necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono nella seduta, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti collegati in modalità simultanea.
4. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario che attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale e che è garante della presenza durante la seduta.
5. I lavori sono regolati dal Presidente che dichiara valida la seduta una volta attestato da parte del segretario il collegamento simultaneo dei presenti, secondo il quorum previsto dal precedente articolo 6.
6. I Consiglieri Comunali che partecipano alle sedute delle Commissioni Consiliari in modalità telematica, hanno diritto di percepire il gettone di presenza, con le modalità previste dall'art. 58 del Regolamento interno del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

Ai sensi dell'art. 19, co. 12 *bis* della L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, nel caso di seduta deserta, per mancanza del raggiungimento del numero legale, non sarà corrisposto alcun gettone di presenza.

7. I Consiglieri Comunali che partecipano alle sedute delle Commissioni Consiliari o alla Conferenza dei Capigruppo in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento interno del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per la durata effettiva della riunione. Il diritto di assentarsi, di cui al presente comma, comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della riunione ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro.

Il Consigliere Comunale, collegato telematicamente, che intende fruire dei permessi, previsti all'art. 20, co. 4 della L.R. 30/2000, deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il luogo da cui ha effettuato la seduta in videoconferenza.

8. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori si osservano le prescrizioni del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

9. Le modalità di intervento sono definite dal Presidente.

10. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso per chiamata nominale da parte del segretario.

11. Nel caso in cui sia prevista votazione a scrutinio segreto non è consentita la partecipazione in videoconferenza ed è obbligatoria la partecipazione dei Consiglieri in presenza.

12. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

Art. 8 - Malfunzionamenti e problemi di natura tecnica

1. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse insorgano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.

Art. 9 - Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta devono essere riportate:

- la modalità di svolgimento della seduta;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- la dichiarazione verbale con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti;
- l'esito delle votazioni.

Art. 10 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti delle Commissioni Consiliari o Conferenza dei Capigruppo, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute delle Commissioni Consiliari o della Conferenza dei Capigruppo ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

3. È fatto divieto di registrazione audio/video delle sedute.

Art. 11 - Prerogative del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale potrà disporre lo svolgimento delle sedute delle commissioni e della conferenza dei capigruppo esclusivamente in presenza.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento rappresenta appendice del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
2. Ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con il presente regolamento è abrogata.
3. Ai sensi dell'art. 124 dello Statuto Comunale il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla ripubblicazione dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.